



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Piazza Marconi, 11, 95027 San Gregorio di Catania

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 30 GIUGNO 2016

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, relativa alla prosecuzione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e gestione del Centro Comunale di Raccolta di via Bellini, a cura della MO.SE.MA. s.p.a., con sede legale in Mascalucia.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la l.r. 9/2010, rubricata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.", disciplina la **gestione integrata dei rifiuti** in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- l'art. 6 della l.r. 9/2012, rubricato "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", al comma 1 dispone che "1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.
- l'art. 8, comma 1, della legge *de quo* dispone che "La S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15";
- l'art. 4, comma 2, della legge in questione dispone, in particolare, che i comuni "a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'articolo 5", articolo che al comma 1 così recita: "1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, possono individuare, sulla base del piano d'ambito e nel rispetto dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto."
- l'art. 5, comma 2-ter, dispone che i Comuni afferenti alla S.S.R. corrispondente, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in coerenza del Piano d'Ambito¹, redigono "... un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, ... approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei

¹ Art. 10 Piano d'ambito.

1. Il piano d'ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento.

2. Il piano d'ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri.

servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti...";

PRESO ATTO CHE:

- in data 09/07/2013, è stata costituita la S.R.R. denominata "Catania Area Metropolitana S.p.A." (d'ora in poi anche solo SRR), avente c.f. 05103780789, della quale San Gregorio di Catania è socio nei termini e modi di cui alla più volte citata l.r. 9/2010;
- i comuni di San Gregorio di Catania, Aci Bonaccorsi, Valverde, Viagrande, a mente dell'art. 5, comma 2-ter, e di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, n. 8 rif/2013, hanno costituito con convenzione ex art. 30 del d.lgs 267/2000, la A.R.O. denominata: "A.R.O. Pedemontana" (l'atto pubblico è stato stipulato in data 30.09.2013), il cui il "piano di intervento", presentato al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 13 maggio 2014, è stato approvato con Decreto del Dirigente generale di tale Dipartimento n. 861 dell'11 giugno 2014;
- dal complessivo quadro normativo sopra delineato discende che ai comuni della "A.R.O. Pedemontana" è data la sola possibilità di affidare il servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" restando ferme le altre attività: programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti dove conferire i rifiuti raccolti, che sono demandate, nel caso di specie, alla S.R.R. "Catania Area Metropolitana S.p.A.;"

DATO ATTO CHE:

- dopo la costituzione della "A.R.O. Pedemontana", della quale è capofila il Comune di San Gregorio di Catania, sulla scorta del piano di intervento di cui al D.D.G. n. 861/2014, si è dato avvio alla procedura volta alla redazione di un progetto unitario esteso ai territori dei comuni soci della A.R.O. in questione (nel seguito area estesa A.R.O. "Pedemontana"), progetto da porre a base di gara per affidare il servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" nell'area estesa definita dai detti comuni soci;
- nelle more della redazione del progetto unitario di cui si diceva prima, il Comune di San Gregorio di Catania, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara ai sensi dell'art. 57, co. 1, lettera c del d.lgs 163/2006 vigente al tempo, ha affidato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nonché la gestione del Centro Comunale di Raccolta di via Bellini alla MO.SE.MA. S.p.A., con sede in Mascalucia, via Avvocato Reina, 6, una società mista pubblico-privata la cui quota del 55,0% è pubblica (Comune di Mascalucia: 49,7%; San Gregorio di Catania: 5,3%);

CONSIDERATO CHE:

- nel novembre del 2015, è stato sollecitato ai comuni dell'A.R.O. "Pedemontana" l'invio di documentazione integrativa, necessaria per redigere il progetto esecutivo in ambito ARO e quindi dar avvio alla procedura di gara volta a individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" nell'area estesa definita dai comuni soci;
- il 12 gennaio del 2016, è stata convocata la riunione dei Sindaci dei comuni soci, durante la quale il Sindaco di San Gregorio di Catania ha evidenziato, seppur alcune contestazioni dei rappresentanti presenti, che la documentazione in atti per redigere il progetto unitario A.R.O. erano ancora parziali e che doveva darsi seguito alla richiesta avanzata dal responsabile dell'Ufficio A.R.O. nel novembre del 2015; in mancanza di ciò avrebbe attuato le procedure per l'uscita dall'A.R.O. "Pedemontana";
- in data 11 febbraio 2016, la società GESENU s.p.a., società per azioni a capitale misto pubblico-privato, con sede legale a Catania, Corso Italia, n. 207, ha confermato la volontà di cedere la propria quota azionaria del 40,2% del capitale sociale della società MO.SE.MA. s.p.a.;
- in vista della Direttiva comunitaria n. 2014/24/UE (è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 marzo 2014) all'art. 12 - rubricato "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" -, e vista la nota dell'11 febbraio 2016 della GESENU, la società MO.SE.MA. ha dato inizio alla procedura di riorganizzazione della società volta alla sua trasformazione in società "in house providing", fatto noto a questo Comune giusta il "Verbale di Assemblea" del 18 febbraio 2016;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 4 marzo 2016, avente oggetto "Società partecipate - Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte della MO.SE.MA. s.p.a. Atto di indirizzo", è stato demandata l'autorizzazione al Sindaco di San Gregorio di Catania di manifestare, in seno all'Assemblea dei soci della MO.SE.MA. s.p.a., l'assenso ad acquistare il 40,2% della GESENU, in vista della trasformazione della MO.SE.MA. s.p.a. in società pubblico-privato "in house", con i caratteri di partecipazione pubblica (in definitiva, del 90% capitale societario), di controllo analogo pubblico e di attività dedicata²;

² Sono i tre requisiti identificativi delle società "in house" come ricorda il C.d.S. nel suo parere n. 968 del 21 aprile 2014.

- in data 19 aprile 2016, è stato pubblicato il d.lgs 50/2016 avente ad oggetto *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”*, che agli articoli 5 e 192 dispone in materia del regime speciale degli affidamenti *“in house”* a mente del principio della *“libera amministrazione delle autorità pubbliche”* di cui all'art. 2³, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/CE;
- il Consiglio di Stato, in Adunanza della Commissione Speciale, con parere n. 968 del 21 aprile 2016, ha posto osservazioni allo schema di decreto legislativo relativo al *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, ed in particolare, di quest'ultimo, con riguardo all'art. 16, rubricato *“Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici”*, per cui il detto decreto è in corso di revisione;
- in assenza del *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* non appaiono immediatamente applicabili gli articoli 5 e 192 del d.lgs 50/2016 in tema di *“in house providing”*, visto che il C.d.S., al punto 14 del suo parere, così osserva: *“La regolazione di questa tipologia societaria è oggetto di altre importanti interventi di riforma relativi al settore dei contratti pubblici e dei servizi pubblici locali. E' opportuno, pertanto, che i tre testi vengano coordinati al fine di fornire, ferme le eventuali specificità di settore, una nozione quanto più possibile unitaria e omogenea (cfr., in particolare, art. 7 dello schema di decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”; artt. 5 e 192 dello schema di decreto sul “Codice dei contratti pubblici”)⁴”,* fatto che sta rallentando la procedura di riorganizzazione della MO.SE.MA *“in house”*, avviata dopo la decisione dell'“Assemblea dei Soci” del 18 febbraio 2016;
- dal piano industriale predisposto dalla MO.SE.MA. (in atti informalmente assunto perché riservato per ovvi motivi a garanzia dell'Ente e della proponente) in vista dell'eventuale affidamento *“in house”*, relativo al servizio oggi alla stessa affidata a seguito della gara di cui in *“DATO ATTO CHE”*, in *prima facie* di maggiore vantaggio per i cittadini sangregoresi il servizio *“in house”* rispetto alla esternalizzazione dello stesso, scelta che sarebbe in linea con il principio della *“libera amministrazione delle autorità pubbliche”*, della puntualizzazione, a tal proposito, posta al punto 14 del parere del C.d.S. n. 968/2016 e del comma 2 dell'art. 192 del d.lgs 50/2016;

CONSIDERATO altresì, con riguardo alla *“A.R.O. Pedemontana”*:

- in data 29 marzo 2016, si è svolta un'altra riunione dei Sindaci della A.R.O. *“Pedemontana”* durante la quale si è prospettata la possibilità, e quanto propedeutico a carico di ogni comune socio, di affidare *“in house”* il servizio di *“spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti”* e di gestione delle C.C.R., e ribadito l'invito già manifestato in data 12 gennaio 2016 a proposito della non piena adeguatezza dei dati disponibili in vista della redazione di un piano esecutivo unitario;
- agli atti dell'Ufficio A.R.O. sono disponibili documenti e dati che ancora non consentono alla data odierna di proporre e far approvare un progetto esecutivo del servizio in argomento esteso all'area vasta dell' *“A.R.O. Pedemontana”*, progetto esecutivo che, come detto *supra*, è il presupposto per indire la gara del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nonché di gestione dei C.C.R. in ambito A.R.O.;

CONSIDERATO, in ultimo che,:

- con Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/rif del 7 giugno 2016, in rubrica *“Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti del territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti”*, all'art. 3 si impongono cogentemente azioni per l'incremento della raccolta differenziata a carico dei Comuni, azioni che sono specificatamente elencate al comma 8 del detto articolo;
- le azioni disposte al comma 8 predetto comportano una rielaborazione del progetto esecutivo già in atti dell'Area Territorio e Patrimonio immobiliare, Servizio Lavori Pubblici, in prospettiva di una eventuale nuova

³ Articolo 2 - Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche.

1. *La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.*

2. *La presente direttiva fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.*

⁴ Si evidenzia che l'Adunanza della Commissione speciale si è tenuta il 16 marzo 2016, quindi prima della emanazione del d.lgs 50/2016 – il codice dei contratti pubblici –, il cui parere interviene dopo l'entrata in vigore del detto codice: il 19 aprile 2016.

- gara del servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" e gestione del C.C.R. di via Bellini, servizio da estendere al solo territorio comunale di San Gregorio di Catania;
- il progetto esecutivo relativo all'ambito comunale di San Gregorio di Catania è quello oggi eseguito dalla MO.SE.MA., progetto che in concreto è lo stesso di quello posto in gara (al prezzo più basso, criterio non più ammesso dal nuovo codice dei contratti) con la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di gara, di cui al superiore "DATO ATTO CHE", quando vigente l'abrogato d.lgs 163/2006;
 - la nuova gara di cui al secondo punto di questo "CONSIDERATO" si renderà necessaria qualora non fosse redatto il progetto riguardante la A.R.O. "Pedemontana" (della cui permanenza ci si riserva di valutarne l'opportunità entro il 30 agosto 2016, termine ultimo che è stato comunicato a tutti i soci durante l'ultima riunione del 28 giugno 2016), e permanga lo stato di incertezza normativa riguardo alla trasformazione "in house" della MO.SE.MA., a cui affidare, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 192, co. 2, del d.lgs 50/2016, il servizio di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" e gestione del C.C.R. di via Bellini in ambito comunale nonché quello in ambito A.R.O. agli altri comuni soci, che nella seduta del 28 giugno 2016, hanno assicurato di aver posto in essere quanto necessario per l'acquisto di quote azionarie della MO.SE.MA. se convertita in società "in house" come per legge;

RITENUTO che :

- alla luce di quanto argomentato e dedotto nei superiori "CONSIDERATO", allo stato odierno ricorrano i presupposti per adottare un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, attesa la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti in ambito comunale, gestione che non è fronteggiabile con le ordinarie misure dell'ordinamento giuridico e questo a causa, in particolare, degli obblighi discendenti dalla Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/rif del 7 giugno 2016 (investono in modo importante il progetto esecutivo come oggi attuato dalla MO.SE.MA. sul territorio comunale e il redigendo progetto esecutivo in ambito "ARO Pedemontana") e le problematiche connesse all'affidamento "in house" ex d.lgs 50/2016, art. 5 e 192, a seguito dei rilievi avanzati dal Consiglio di Stato col proprio parere n. 968 del 21 aprile 2016;

SENTITO il Capo dell'Area Territorio e Patrimonio immobiliare che:

- circa i tempi tecnici per la revisione, a mente di quanto disposto nell'Ordinanza Presidente Regione Sicilia n. 5 rif/2016, del progetto di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e gestione del C.C.R. in atto eseguito dalla MO.SE.MA, la indizione di una eventuale gara aperta per l'affidamento del servizio *de quo* esteso all'intero territorio comunale e la aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stima un periodo non inferiore a mesi sei;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000;
- l'O.A.EE.LL. in Sicilia, e di questo l'art. 69 rubricato "Provvedimenti contingibili e urgenti";
- il d.lgs. 267/2000 e di questo in particolare l'art. 163 rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
- la normativa antimafia di cui al d.lgs 159/2011 in tema di "White list", a cui in atto è iscritta la "MO.SE.MA." s.p.a. di Mascalucia;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 12/2016 avente ad oggetto "TARI – Approvazione piano economico e finanziario e tariffe Anno 2016", con la quale è stato approvato il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le relative tariffe per l'anno 2016;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 5, del d.lgs. 267/2000, attese le ragioni di fatto e di diritto di cui al prologo,

- 1) **alla società "MO.SE.MA. S.p.A.", con sede in Mascalucia (CT), via Avvocato Vito Reina, di proseguire i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata "porta a porta" per utenze domestiche e commerciali, con decorrenza dall'1 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni e costi del servizio oggi svolto dalla stessa MO.SE.MA. in ambito comunale, ncl rispetto del Capitolato Speciale di Appalto e di quant'altro afferente al servizio *de quo*, con riserva di conclusione anticipata dell'affidando servizio di prosecuzione nel caso in cui:**
 - a) ricorrano i presupposti di cui agli articoli 5 e 195 del d.lgs 50/2016 a favore della trasformazione della MO.SE.MA. s.p.a. di società "in house" con caratteri di partecipazione pubblica maggioritaria, controllo analogo pubblico e attività dedicata a favore dei soci pubblici;
 - b) sia individuato, dopo la indizione di una gara aperta, il gestore del servizio esteso al solo comune di San Gregorio di Catania, qualora non sia percorribile l'azione amministrativa di cui al precedente punto a), e quindi avviata la gara aperta per il servizio in area estesa "A.R.O. Pedemontana";

- 2) di affidare alla società "MO.SE.MA. S.p.A.", con sede in Mascalucia (CT), via Avvocato Vito Reina, per lo stesso periodo sopra indicato, anche la gestione del C.C.R. ubicato presso il Comune di San Gregorio di Catania, in zona Campo Sportivo comunale – Via Bellini s.n.;
- 3) di dare atto che il costo dei suddetti servizi come sopra affidati trova copertura finanziaria nel bilancio in esercizio provvisorio 2016, in quanto servizio indispensabile per la sicurezza igienico ambientale, costo di € **604.280,04** di cui IVA al 10%, a fronte di un canone mensile lordo di € 100.713,34;
- 4) di notificare, a cura della Segreteria del Comune, la presente alla ditta "MO.SE.MA. S.p.A.", con sede in Mascalucia (CT), via Avvocato Vito Reina, a mezzo pec: mosema@pec.mosema.it, società che deve comunicare a questo Comune a mezzo pec, entro e non oltre il 30 giugno 2016, l'accettazione dell'affidato servizio senza riserva riguardo: al prezzo e allo svolgimento di esso servizio come sinora svolto e alla eventuale conclusione anticipata senza riconoscimento, in tale evenienza, di qualsiasi tipo di indennizzo;

presente Ordinanza sindacale, adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del T.U.EE.LL., per opportuna conoscenza, è trasmessa dalla Segreteria comunale, a mezzo PEC: al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; al Presidente della Regione; all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; a S.E. il Prefetto di Catania; alla SRR Catania Area Metropolitana.

DISPONE

che il Capo Area Territorio e Patrimonio immobiliare dia esecuzione alla presente ordinanza;
 che **entro e non oltre il 10 settembre 2016**, il Capo dell'Area Territorio e Patrimonio immobiliare provveda alla revisione del progetto di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e gestione del C.C.R. comunale, già in atti nell'Area Territorio e Patrimonio immobiliare, nel rispetto di quanto disposto nell'Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 5 rif/2016 del 7 giugno 2016, a mente dei dettami del nuovo codice dei contratti in tema di aggiudicazione delle commesse pubbliche circa l'obbligo di utilizzare la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche a prezzo fisso;
 che il Capo Area Territorio e Patrimonio immobiliare disponga per la redazione di un piano di intervento, ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale n. 9/2010, riguardante il solo Comune di San Gregorio di Catania, da far pervenire alla Regione qualora si giungesse alla considerazione, a cura di questo Sindaco, di non aderire allo "A.R.O. demontana" a tutela di questo Ente;

DEMANDA

al Comando di P.M. la vigilanza dell'effettivo svolgimento del servizio che si affida in proseguimento alla società "MO.SE.MA. s.p.a.". di Mascalucia;


DISPONE

- 1) la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, e per estratto sul sito web del Comune, fermo restando la protezione dei dati personali a tutela della privacy ai fini di pubblica notizia;
- 2) la notifica della presente Ordinanza, per quanto di competenza, al Capo Area Territorio e Patrimonio Comunale, al Comandante della locale Polizia Municipale, al Capo Area Economica-Servizio ai cittadini; inoltre anche al Capo Area Affari Generali a cui afferisce la Segreteria comunale, che dovrà dare adempimento come disposto sopra.

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al solo Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dal vigente Codice di Procedura Amministrativa.

IL SINDACO

Dott. Carmelo Corsaro



alla sede municipale, 30 Giugno 2016